

OGGETTO: Pratica num. 749/VV/2020 - Ricognizione di linee guida e buone prassi in materia di intercettazioni a seguito dell'entrata in vigore della riforma della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

(delibera 28 luglio 2021)

"1. I precedenti interventi consiliari ed il quadro normativo di riferimento

Il Consiglio è già intervenuto sul tema delle intercettazioni con la delibera del 29 luglio 2016 con cui, all'esito di un monitoraggio delle circolari assunte negli uffici requirenti, sono state fatte proprie alcune buone prassi al fine di promuovere un uso accorto e professionale degli strumenti normativi, in tal modo limitando quanto più possibile la divulgazione di dati sensibili pure a fronte dell'inevitabile necessità di operare un contemperamento di interessi parimenti garantiti e tutelati, con l'esigenza di ricercare il giusto equilibrio tra valori costituzionali, nessuno dei quali è tanto prevalente da imporre automaticamente il sacrificio dell'altro.

E' quindi intervenuta la riforma della disciplina delle intercettazioni, prevista dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, recante *"Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103"*¹, rispondente all'esigenza di adeguare gli uffici giudiziari delle Procure della Repubblica ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione, che ha introdotto rilevanti modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della relativa documentazione.

Tra le novità rilevano la nuova disposizione in tema di registro riservato e l'introduzione dell'archivio delle intercettazioni di cui all'art. 269 comma c.p.p.: un archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica e relativo a tutte le intercettazioni disposte dall'ufficio.

Tali novità hanno determinato un significativo impatto sulle tradizionali attività connesse alle intercettazioni e la conseguente necessità di ridefinire i rapporti con la polizia giudiziaria, di elaborare nuove interazioni tra uffici giudiziari e di adottare consistenti modifiche organizzative funzionali alla attuazione della riforma, soprattutto alla luce del necessario utilizzo degli strumenti informatici connessi alla gestione al funzionamento ed alla consultazione di quanto confluisce nell'archivio delle intercettazioni.

Nell'articolato assetto della riforma, giova, in questa sede, soffermare l'attenzione sui due strumenti indicati.

L'art. 267, comma 5 c.p.p., prevede che *"in apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni"*.

Il registro riservato è evidentemente destinato alla catalogazione, in ordine cronologico, dei dati esteriori degli atti presupposto delle attività di intercettazione e alla rilevazione della estensione temporale delle operazioni.

¹E' altresì successivamente intervenuto il decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 161 (*"Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni"*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7.

Tale registro, che “può” ma non deve necessariamente essere gestito con modalità informatiche, è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica.

Secondo le precisazioni contenute nella relazione tecnica di accompagnamento del disegno di legge di conversione si tratterebbe del registro riservato già in uso nelle Procure della Repubblica, per il quale si è reputato opportuno consentirne la realizzazione con struttura anche informatica.

Maggiormente significativa è invece l’istituzione dell’archivio delle intercettazioni, il cui fondamento va sicuramente rinvenuto nell’art. 1, comma 84, lett. a), n. 2, della legge delega 23 giugno 2017, n. 103, che indicava al legislatore delegato la necessità che gli atti non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare fossero custoditi in un apposito “*archivio riservato*”, con facoltà di esame e ascolto, ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all’art. 268, commi 6 e 7, c.p.p.

Tramite l’introduzione del citato archivio, distinto ed altro rispetto al fascicolo del pubblico ministero, il legislatore ha creato un luogo anche telematico in cui riversare i risultati delle intercettazioni con modalità tecniche tali da assicurare che una parte di esso sia fruibile ed un’altra coperta da segreto.

Dalla lettura dell’articolo 2, comma 6, del d.l. n. 161 del 2019 - secondo cui con decreto del Ministro della giustizia, adottato previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, sono stabilite le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito “*esclusivamente in forma telematica*”, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici - si desume che fino a quando non interverrà il predetto decreto del Ministro della giustizia, la trasmissione della documentazione afferente le intercettazioni, anche se effettuabile digitalmente non sarà sostitutiva del cartaceo.

Più specificamente l’art. 89 bis comma 2 disp. att., dispone che “*il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito*”; l’art. 114 comma cod. proc. pen. vieta la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto, e di quelli non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292 e, all’ultimo comma che la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454 c.p.p.

Lo stesso art. 269 comma 1 c.p.p. prevede esplicitamente che “*non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari*”.

Il deposito nell’archivio può avvenire nel corso delle indagini preliminari, in tal caso la disciplina si rinviene nell’art. 268 del codice di rito, o alla conclusione delle stesse, secondo la previsione di cui all’art. 415 bis c.p.p., o, infine, in occasione di richiesta di giudizio immediato, secondo quanto prevede l’art. 454 c.p.p.

Quanto alla selezione delle intercettazioni rilevanti, il legislatore ha previsto meccanismi differenti a seconda delle modalità di deposito.

Qualora, infatti, il deposito avvenga ai sensi dell’art. 268 c.p.p. è di regola il giudice che decide immediatamente sulle richieste delle parti di acquisire conversazioni o flussi di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 268 comma 6 c.p.p.).

Nei casi in cui il deposito sia avvenuto a norma dell’art. 415 bis comma 2-bis o dell’art. 454 comma 2-bis c.p.p. è, invece, il pubblico ministero che dopo avere indicato le registrazioni rilevanti per l’accusa, decide con decreto motivato sulle richieste dei difensori, che possono depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiedono copia.

In tale ipotesi solo se le richieste difensive siano disattese o insorgano comunque contestazioni sulle registrazioni ritenute rilevanti anche dallo stesso pubblico ministero, i difensori possono rivolgersi al giudice perché provveda a norma dell’art. 268 comma 6 del codice di rito.

All'esito della selezione le registrazioni e i verbali inutilizzabili, sono distrutti, su ordine del giudice (art. 271 comma 3 c.p.p.) e sotto il suo controllo (art. 269 comma 3 c.p.p. con decisione assunta in camera di consiglio a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. (art. 269 comma c.p.p.) salvo che costituiscano corpo del reato.

Le registrazioni e i verbali meramente non rilevanti, ma in astratto utilizzabili, sono conservati fino a quando la sentenza non è più soggetta a impugnazione (art. 269 comma 2 c.p.p.) ferma restando la facoltà per gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, di chiederne la distruzione a tutela della riservatezza.

L'art. 291 c.p.p. disciplina la gestione delle intercettazioni telefoniche nel caso di richiesta di misura cautelare prevedendo che *“le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate”*.

Il comma 1-ter. del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che *“quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate”*.

Tale previsione viene integrata dall'art. 92, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., in cui si prevede, peraltro, che, a seguito dell'adozione dell'ordinanza cautelare, il giudice dispone la restituzione al pubblico ministero delle conversazioni ritenute non rilevanti o non utilizzabili, affinché le custodisca nell'archivio di cui all'art. 89-bis disp. att. c.p.p.

L'articolo 293, relativo agli adempimenti esecutivi, al comma 3 prevede che le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. L'avviso del deposito è notificato al difensore e questi ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1; il difensore ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.

L'entrata in vigore di tale articolata riforma ha quindi reso necessario intraprendere un'attività conoscitiva al fine di verificare l'impatto delle nuove disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari, di evidenziare le principali criticità riscontrate e di aggiornare le precedenti linee guida in un settore di grande rilievo e delicatezza quale quello delle intercettazioni.

2. Le attività conoscitive e di analisi

Alla luce del complesso quadro normativo sinteticamente descritto, entrato in vigore nel settembre del 2020, il CSM ha avviato un'intensa attività conoscitiva per verificare l'impatto delle nuove disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari ponendo particolare attenzione al dispiegamento degli applicativi ed alla gestione e funzionamento delle nuove sale server.

Nello specifico:

1. sono stati raccolti tutti i provvedimenti organizzativi adottati nelle Procure per adeguare l'organizzazione degli uffici ai nuovi sistemi;
2. attraverso la Struttura Tecnica per l'Organizzazione sono stati consultati i RID requirenti al fine di verificare buone prassi e criticità nel dispiegamento delle nuove tecnologie;
3. sono stati altresì condotti due incontri plenari (a mezzo *Teams* nel dicembre 2020 e nel marzo 2021) tra la STO e gli stessi RID all'esito dei quali sono stati prodotti specifici report da parte dei RID e della STO;
4. nel corso degli incontri periodici con il Ministero della Giustizia nell'ambito del Tavolo Paritetico ed anche nell'ambito del Tavolo tecnico riguardante il processo penale telematico è stata avviata l'interlocuzione sulle principali questioni relative all'implementazione dell'archivio riservato delle intercettazioni.

3. Cenni sulla struttura informatica dell'archivio riservato

Come già illustrato, l'archivio riservato custodisce sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica “*i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono*”.

Il Ministero della Giustizia, nella materiale realizzazione dell'archivio, ha poi ritenuto di separare la custodia e la consultazione dei documenti dalla custodia e conservazione delle registrazioni predisponendo, a tal fine, due diversi sistemi informatici.

Sono stati così realizzati:

1. un archivio riservato (lato documentale) contenente la documentazione afferente l'attività captativa realizzato attraverso una specifica partizione dell'applicativo *Document@-TIAP* (utilizzato in molti uffici sul territorio nazionale per la dematerializzazione degli atti del processo penale) denominato *Document@-archivio riservato*;
2. un archivio riservato (lato digitale) denominato “*archivio digitale delle intercettazioni*” (ADI) e contenente tutta la documentazione multimediale (registrazioni e metadati) connessa alle attività di intercettazione.

Deve rilevarsi come, nell'attesa della compiuta informatizzazione del processo penale, rimanga negli uffici di Procura l'obbligo di conservazione del materiale cartaceo originale in un archivio fisico collocato in ambiente separato da quello utilizzato per la conservazione del resto del fascicolo del PM.

L'archivio *documentale* viene, poi, gestito all'interno della RUG giustizia e l'accesso viene regolamentato con il sistema di credenziali previsto dall'applicativo *Document@* (che può essere appositamente profilato per la gestione dei flussi documentali connessi alle intercettazioni).

L'applicativo prevede, inoltre, l'associazione di un numero di registro diversificato per ogni bersaglio intercettato ed è concepito per gestire l'interlocuzione tra l'ufficio di Procura e l'ufficio GIP a sua volta beneficiario di una specifica partizione del programma che consente l'assegnazione delle singole richieste di autorizzazione ai diversi magistrati ed il successivo inoltramento dei provvedimenti all'ufficio del PM.

L'accesso da parte dell'utenza esterna legittimata alla consultazione (difensori e parti) è, poi, stato mantenuto all'interno dell'ambiente informatico dell'applicativo *Document@*.

L'archivio *digitale* è, invece, gestito all'interno di una rete riservata raggiungibile dai client abilitati con una connessione privata virtuale protetta (*Virtual Private Network – VPN*) al server ministeriale allocato in sale appositamente realizzate nei diversi uffici di procura.

L'archivio viene alimentato attraverso il conferimento delle intercettazioni che vengono acquisite dai server delle società incaricate dell'attività tecnica, trasferite su supporti esterni e poi caricate sul server ministeriale.

La successiva gestione dell'archivio riservato viene poi affidata ad una profilazione degli utenti particolarmente articolata che fa direttamente capo al Procuratore della Repubblica.

Nello specifico sono previste le seguenti figure:

1. *delegato dal Procuratore*: il magistrato e/o l'unità di personale amministrativo, deputati, secondo le direttive e le disposizioni del Procuratore della Repubblica, a individuare, sostituire, revocare, per ogni singolo procedimento penale, il “*gestore dell'archivio delle intercettazioni*”;
2. *gestore dell'archivio delle intercettazioni*: l'unità di personale amministrativo o di polizia giudiziaria deputata, per ogni singolo procedimento, ad inserire nell'apposito *software* ministeriale i dati concernenti: a) l'azienda fornitrice; b) il nominativo degli operatori deputati al conferimento delle intercettazioni; c) il nominativo degli autorizzatori alla fruizione delle intercettazioni;
3. *operatore deputato al conferimento delle intercettazioni*: le unità di personale amministrativo o di polizia giudiziaria deputate, a seguito di individuazione nominativa del Procuratore della Repubblica, a riversare nell'archivio digitale le registrazioni e la

documentazione digitale suscettibile di conferimento, nonché a svolgere le ulteriori attività prodromiche e consequenziali;

4. *autorizzatore alla fruizione delle intercettazioni*: le unità di personale amministrativo o di polizia giudiziaria deputate al rilascio delle credenziali temporanee di accesso ai dati delle intercettazioni;
5. *operatore di sportello*: le unità di personale amministrativo o di polizia giudiziaria deputate a ricevere dai soggetti legittimati ad accedere all'Archivio delle Intercettazioni, ai sensi dell'art. 89 disp. att. c.p.p., la relativa richiesta, nonché a procedere alla loro compiuta identificazione e alla registrazione dei relativi dati;
6. *amministratore dell'archivio delle intercettazioni*: l'unità di personale amministrativo deputata a inserire nel sistema le anagrafiche delle aziende che forniscono all'Ufficio di Procura i servizi d'intercettazione.

L'accesso da parte dell'utenza esterna legittimata (difensori e parti) viene, inoltre, garantita in sale di consultazione appositamente cablate con accesso alla rete riservata e assistite da sistemi di videosorveglianza.

Non risulta allo stato dispiegato – pur essendo già previsto dall'art. 267 c. 5 c.p.p. - il registro riservato delle intercettazioni da tenere “*anche con modalità informatiche*” e che corrisponde al registro mod. 37 in uso fino all'entrata in vigore della riforma.

4. I modelli organizzativi degli uffici

Le Procure della Repubblica dopo l'entrata in vigore della riforma hanno adottato provvedimenti organizzativi per la riorganizzazione dei servizi di intercettazione disciplinando:

- l'implementazione, l'accesso e la consultazione dell'archivio riservato documentale: nella quasi totalità degli uffici distrettuali sono stati raggiunti accordi per l'implementazione con l'ufficio GIP e la consultazione viene di massima mantenuta negli stessi ambienti dedicati alla consultazione del *Document@-Tiap*;
- l'implementazione, l'accesso e la consultazione dell'archivio riservato digitale: sotto questo punto di vista appare significativa la scelta della pressoché totalità degli uffici ²di concentrare i diversi profili funzionali previsti dall'applicativo in una sola persona fisica al fine di evitare un'eccessiva frammentazione dei processi di lavorazione.

Nelle Procure di quasi tutti i distretti, inoltre, sono stati stipulati ulteriori protocolli con gli uffici GIP necessari per superare alcune criticità dell'applicativo *Document@* (connesse alla mancanza di *alert* e firma digitale) e, parimenti, sono stati stipulati in tutti gli uffici distrettuali accordi con le Procure dei Minorenni che beneficiano degli archivi riservati costituiti presso le Procure ordinarie.

Sotto altro profilo merita di essere evidenziato che, in un quadro in cui l'archivio riservato è custodito sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, opera sul mercato una moltitudine di società private, ciascuna con le proprie regole nella gestione del servizio.

Non sempre eventuali anomalie tecniche sono oggetto di tempestiva acquisizione da parte del Procuratore e di successiva tempestiva contestazione al fornitore del servizio, anche ai fini, ad esempio, della risoluzione del rapporto o di successivi affidamenti.

E' quindi opportuno valutare se ricorrere ai modelli internazionali di valutazione della sicurezza informatica, in cui le esigenze della sicurezza dominano la scelta delle migliori prassi o soluzioni da applicare (gli atti internazionali di standardizzazione come *ISO*, *ITU*, *ETSI*, hanno infatti profilato le casistiche d'uso; l'aggregazione di tali standard internazionali fonda le certificazioni condotte da enti terzi).

Ferma restando la necessità di un adeguato approfondimento circa l'opportunità di ricorrere a soggetti certificatori, tale ricorso potrebbe concorrere al raggiungimento di tre importanti obiettivi:

- garanzia per il cittadino che l'intero processo delle attività di intercettazione sia presidiato da strutture tecniche – validate *ab initio* e costantemente monitorate – adeguate ad assicurare

²Nella rilevazione da parte dei RID solo da cinque uffici non sono pervenute indicazioni in tal senso.

l'integrità, la continuità, la non manipolabilità, la non replicabilità, la confidenzialità delle comunicazioni;

- garanzia per il Procuratore della Repubblica di disporre di elementi valutativi affidabili nella scelta della società cui affidare le attività tecniche;
- garanzia per l'operatore di polizia di avere un qualificato e competente interlocutore, con il quale confrontarsi in maniera permanente, ogni volta che debbano risolvere criticità tecnologiche od assumere decisioni in tale ambito.

La concreta individuazione dei soggetti certificatori, da abilitare a tale funzione in materia di intercettazioni, dovrebbe poi essere rimessa alla discrezionalità dei singoli Procuratori, attingendo tale figura ad elenchi validati dal Ministero.

5. Prospettive e criticità dell'archivio riservato

Il sistema realizzato ha comportato, negli uffici giudiziari coinvolti dalla riforma, la necessità di adeguamenti organizzativi variamente affrontati anche alla luce delle peculiarità dei sistemi informatici dispiegati.

5.1. Archivio riservato documentale

L'archivio riservato documentale soffre di una forte limitazione connessa alla mancata transizione verso un vero e proprio processo penale telematico comprendente atti nativi digitali.

Invero, allo stato, è necessario alimentare l'applicativo con la scansione analogica degli atti cartacei la cui conservazione deve però essere autonomamente gestita e mantenuta con una parziale duplicazione delle attività degli addetti agli uffici (anche con riferimento alla trasmissione degli atti dalla Procura al GIP).

Molti degli uffici sul territorio hanno, pertanto, disciplinato la coesistenza del “*doppio binario*“ con protocolli stipulati tra Procura e ufficio GIP che differenziano (ed in alcuni casi postergano) la trasmissione degli originali cartacei ad un momento successivo all'inserimento delle richieste (e delle autorizzazioni) all'interno del *Document@-archivio riservato* (alcuni protocolli prevedono la trasmissione settimanale dei decreti del GIP al PM, altri hanno stabilito una trasmissione giornaliera).

L'applicativo presenta poi alcune ulteriori criticità rilevate nel materiale funzionamento all'interno degli uffici e, segnatamente:

1. **Duplicazione degli inserimenti** - L'applicativo prevede l'abbinamento di ogni bersaglio da intercettare (utenza, auto, ufficio, etc.) con una specifica richiesta di intercettazione (collazionata con i necessari atti di P.G.). Si determina così la creazione di autonomi *sottofascicoli* (caratterizzati da un numero RIT) ognuno con singola numerazione che contengono di frequente la stessa documentazione (è noto che la P.G. utilizzi la stessa nota per richiedere più “bersagli” e che, parimenti, il PM rediga una sola richiesta per un medesimo contesto investigativo). Il sistema, però, non consente la duplicazione dei file da una richiesta ad un'altra imponendo di reiterare inserimenti identici più e più volte. Inoltre, gli atti “digitalizzati” già presenti in *Document@-TIAP* non possono essere “importati” automaticamente nella partizione dell'archivio riservato e, nel caso in cui sia necessario allegare l'informativa e i documenti alla richiesta di intercettazioni del magistrato, occorre salvare gli atti fuori dal sistema *Document@-TIAP* e allegarli nuovamente in *Document@-archivio riservato*.
2. **Mancaza di alert** - Il sistema impone un necessario coordinamento tra uffici di Procura e GIP, ma non fornisce i necessari strumenti informatici. Non è, infatti, previsto alcun avviso in occasione dell'invio delle richieste da parte del PM o di deposito delle autorizzazioni da parte del GIP: gli uffici hanno regolato anche questo aspetto attraverso il ricorso a protocolli che prevedono di norma l'invio di comunicazioni tramite posta elettronica con ulteriori aggravii organizzativi.

3. **Mancanza della possibilità di “navigazione” all'interno dell'archivio riservato** - Il *Document@-TIAP* è strutturato per fascicoli ordinati per faldoni e consente la navigazione all'interno del singolo fascicolo imponendo una nuova ricerca ogni volta che debba essere aperto un fascicolo diverso. Il *Document@-archivio riservato* ha replicato tale sistema anche per i singoli *sottofascicoli* delle intercettazioni imponendo, però, preliminarmente, di uscire dall'intero procedimento (e non solo dal singolo RIT) ogni volta che si voglia navigare su un diverso *sottofascicolo* d'intercettazione.
4. **Mancanza di un indice di navigazione all'interno dell'archivio riservato diviso per numero RIT** - All'apertura dell'archivio riservato i diversi fascicoli di intercettazione vengono visualizzati per il numero identificativo fornito dal sistema e non in base al numero RIT inserito dall'ufficio: si costringe così l'ufficio a tenere una doppia numerazione necessaria per gli inserimenti successivi.

Sotto altro punto di vista deve, tuttavia, essere evidenziato come l'archivio riservato documentale abbia velocizzato la redazione di protocolli virtuosi tra gli uffici e, ove adeguatamente implementato, il sistema potrebbe rappresentare un vero e proprio volano per l'informatizzazione anche degli uffici giudicanti.

5.2. Archivio riservato digitale

Si rileva preliminarmente come, allo stato, i conferimenti negli archivi riservati delle Procure risultino ancora quantitativamente ridotti (la riforma trova applicazione soltanto per i procedimenti iscritti dopo il 1° settembre del 2020) e, pertanto, il nuovo sistema non è ancora stato testato a pieno regime. È, comunque, possibile svolgere alcune considerazioni sull'attuale situazione.

1. **Tempi di conferimento** - I tempi di conferimento (intendendo con tale accezione il lasso temporale necessario per caricare i file dai supporti esterni delle ditte al server ministeriale) variano in modo significativo sul territorio nazionale con uffici che lamentano tempistiche particolarmente lunghe. Errori di conferimento su un singolo RIT necessitano poi di interventi diretti sul server ministeriale da parte dell'amministratore di sistema senza la possibilità di un nuovo tentativo di conferimento. Appare necessario sotto questo punto di vista il raggiungimento di standard omogenei sul territorio nazionale implementando reti e dotazioni *hardware*. Appare parimenti necessario accelerare sulle evoluzioni tecnologiche già annunciate che prevedono la creazione di collegamenti diretti tra i *server* delle ditte e il *rack* ministeriale in vista dei conferimenti.
2. **Natura dei file da conferire, spazio di archiviazione, consolle di consultazione** - I file delle intercettazioni sono sempre più file multimediali contenenti metadati ulteriori e diversi dalle semplici registrazioni audio di conversazioni. Occorrerà, quindi, verificare se gli spazi di archiviazione (e di *backup*) previsti nei server ministeriali saranno sufficienti per una gestione dei flussi di dati una volta che il sistema sarà entrato a regime. Parimenti devono ancora essere testate sul campo le funzionalità di consultazione dell'archivio in chiave investigativa al fine di verificare il mantenimento di una efficiente fruizione dei dati associati alle intercettazioni da parte del PM e della polizia giudiziaria delegata.

Sotto questo profilo deve essere rilevato come siano già emerse alcune disomogeneità tra i diversi uffici di Procura per quanto concerne, tra l'altro, il conferimento delle riprese video con l'esistenza di tre diversi orientamenti:

1. uffici che non conferiscono mai le riprese video all'interno dell'archivio riservato per salvaguardare lo spazio di memoria per l'archiviazione;
2. uffici che conferiscono sempre le riprese video all'interno dell'archivio riservato;
3. uffici che differenziano la necessità di conferire le riprese video sulla base della loro natura o meno di intercettazione di comunicazione non verbale (e pertanto rientrante nella categoria delle intercettazioni).

Anche in questo caso, tuttavia, deve essere apprezzato lo sforzo di realizzare un sistema ministeriale che potrebbe costituire l'embrione per una (almeno parziale) gestione diretta dell'attività tecnica da parte degli uffici di Procura.

5.3. L'integrazione organizzativa dei Procuratori europei delegati.

Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9 sono state dettate *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea”*.

In particolare, all'art. 10, si prescrive che i dirigenti delle Procure individuate quali sedi dei procuratori europei delegati *“adottano i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio”* e che il Consiglio assume le iniziative necessarie a favorire tale piena integrazione e ad agevolare l'assolvimento dei compiti assegnati ai procuratori europei delegati.

Ebbene, considerato il particolare rilievo delle intercettazioni per un corretto ed efficace svolgimento delle attività di indagine, si rende necessario verificare possibilità e modalità di accedere all'archivio riservato da parte dei procuratori europei delegati³.

Tenuto conto dell'intervenuto avvio delle attività della Procura europea il tema si pone già con stringente attualità con particolare riferimento al rapporto tra il procuratore europeo delegato e la sezione GIP/GUP competente in relazione al singolo procedimento.

Peraltro il sistema di interlocuzione tra procuratori europei delegati ed uffici giudicanti potrebbe rappresentare un vero e proprio volano per la transizione verso un vero e proprio processo telematico con atti nativi digitali, risultando evidentemente disfunzionale - anche tenuto conto dell'esiguo numero e della dislocazione territoriale dei PED rispetto agli uffici giudicanti potenzialmente competenti - mantenere anche in relazione a tali procedimenti *“doppi binari”* che differenziano o postergano la trasmissione degli originali cartacei ad un momento successivo all'inserimento delle richieste (e delle autorizzazioni) all'interno del *Document@- archivio riservato*.

Deve peraltro evidenziarsi come simili *“doppi binari”* trovino di regola una base anche in appositi protocolli stipulati tra Procura ed ufficio GIP, protocolli che, nel caso della Procura Europea, ove possibili, dovrebbero comunque essere conclusi con tutti gli uffici giudicanti nazionali potenzialmente competenti in materia, eventualmente anche previa adozione da parte del Consiglio di apposite linee guida al fine di favorire una tendenziale uniformità sul territorio nazionale⁴.

Considerato tutto quanto precede, preso atto dell'attuale operatività dei sistemi informatici connessi all'archivio riservato delle intercettazioni, appare opportuno ribadire l'impegno del Consiglio a collaborare ed a dare impulso alle linee strategiche funzionali per un miglioramento dell'informatizzazione del processo penale anche in un settore di estrema rilevanza quale quello delle intercettazioni.

Risulta altresì opportuno:

a) segnalare al Ministero della Giustizia ed alla DGSIA, sempre in un quadro di leale collaborazione, le questioni sopra evidenziate con riferimento ai sistemi di informatizzazione;

³ Merita altresì di essere sottolineato che, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento, i procuratori europei delegati possono esigere, alle stesse condizioni applicate ai sensi del diritto nazionale in casi analoghi, qualunque informazione pertinente dalle banche dati nazionali relative alle indagini penali ed all'attività di contrasto o da altro registro pertinente delle autorità pubbliche.

Analogamente dovranno essere verificate possibilità e modalità di accesso al portale delle notizie di reato.

⁴ Deve peraltro evidenziarsi che, allo stato, solo fino al 31 luglio 2021 è consentito, dall'art. 24 comma 4 del d.l. n. 2021, n. 137 (*“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata.

- b) acquisire, al fine di aggiornare le precedenti linee guida in materia ed anche al fine di un proficuo confronto con il Ministero della Giustizia, un completo ed attuale quadro conoscitivo delle criticità riscontrate e delle soluzioni organizzative individuate;
- c) invitare i RID del settore penale ad effettuare, tramite la compilazione di apposito questionario, il monitoraggio del concreto dispiegamento degli applicativi connessi alla gestione e fruizione dell'archivio riservato;
- d) invitare i RID ed i Magistrati ad assicurare con la massima tempestività ai magistrati nazionali, ai procuratori europei delegati ed al personale di cancelleria la necessaria assistenza per l'uso degli applicativi;

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto dell'attuale operatività dei sistemi informatici connessi all'archivio riservato delle intercettazioni, settore di particolare rilievo per un corretto ed efficace svolgimento delle attività di indagine;
- di comunicare al Ministero della Giustizia la presente delibera;
- di invitare i Referenti informatici distrettuali del settore penale a completare l'opera di monitoraggio del concreto dispiegamento degli applicativi connessi alla gestione e fruizione dell'archivio riservato, curando di rispondere entro il 15.10.2021, esclusivamente mediante compilazione elettronica, al questionario, che si allega e che sarà reso successivamente disponibile sul sito per la compilazione elettronica."

Questionario RID su intercettazioni

* Questo modulo registrerà il tuo nome, inserire il nome.

L'ORGANIZZAZIONE DEL CIT (CENTRO INTERCETTAZIONI TELEMATICHE)

1. Il RID ha partecipato, o è stato comunque coinvolto, nell'organizzazione dei servizi di intercettazione della Procura seguita alla riforma?

Sì

No

2. Il MagRif dell'Ufficio ha partecipato, o è stato comunque coinvolto, nell'organizzazione dei servizi di intercettazione della Procura seguita alla riforma?

Sì

No

3. Nella Procura della Repubblica esiste un CIT (Centro Intercettazioni Telematiche)?

Sì

No

4. Se sì, il coordinamento del CIT è affidato

Al Procuratore

Ad un Aggiunto

Ad un Sostituto

Ad un funzionario amministrativo

Altro

5. Quali funzioni sono svolte dal CIT ? (sono consentite risposte multiple)

Amministrative (tenuta registro mod.37 e fatturazione delle spese)

Tecniche (interlocuzione con operatori telefonici, fornitori e PG)

Redazione decreti dispositivi ex art. 267 co.3 c.p.p.

Scansione documentale ed inserimento in TIAP

Altro

6. Dopo l'entrata in vigore della riforma sono state date nuove indicazioni sulle modalità di assegnazione dei numeri RIT?

Sì

No

7. Se sì, quali?

I CONFERIMENTI NELL'ARCHIVIO DIGITALE

8. Sono stati sinora realizzati conferimenti nell'Archivio Digitale (ADI) previsto dall'art. 269 co.1 c.p.p. ?

- Sì
 No

9. Sono stati sinora realizzati CONFERIMENTI PARZIALI nell'ADI ex art. 291 co.1 c.p.p. ?

- Sì
 No

10. Se sì, sono state riscontrate criticità?

- Sì
 No

11. Se sì, quali?

12. Sono stati realizzati CONFERIMENTI TOTALI ex art. 268 co.4 c.p.p.?

- Sì
 No

13. Se sì, sono state rilevate criticità?

- Sì
 No

14. Se sì, quali?

15. Nell'ADI sono state conferiti, oltre che verbali, atti, registrazioni, anche riprese video?

Sì

No

16. Se sì quali?

Tutte quelle effettuate nel corso delle indagini, anche non conseguenti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 266 e ss. c.p.p.

Solo quelle associate ad una specifica intercettazione a sua volta conferita nell'ADI

Altro

LE MODALITÀ DI CONFERIMENTO NELL'ARCHIVIO DIGITALE

17. A seguito dell'entrata in vigore della riforma sono stati adottati provvedimenti del Procuratore o di un suo delegato in ordine all'individuazione del momento del conferimento (i.e. deposito ex art. 268 co.4 c.p.p.)?

Sì

No

18. Se sì, qual è stato individuato come il momento del conferimento ex art. 268 co.4 c.p.p.?

1) Dopo la cessazione dell'ultima di tutte le intercettazioni del procedimento

2) Dopo la cessazione di ogni singola intercettazione (e cioè di ogni RIT)

Altro

19. Sono state adottate dal Procuratore direttive sul trattamento dei dati contenuti sui server dei fornitori dopo il conferimento (es. cancellazione o conservazione)?

Sì

No

20. Se sì, quali?

La immediata cancellazione

Il mantenimento dei dati sul server per un tempo determinato

Il mantenimento dei dati sul server senza ulteriori specificazioni

LE FACOLTÀ DEI DIFENSORI

21. A seguito dell'entrata in vigore della riforma, è stato individuato ed attrezzato all'interno della Procura un locale destinato all'ascolto delle registrazioni ex artt. 268 co.6 e 89 bis co.4 disp. att. c.p.p.?

- Sì
- No

22. Con quale frequenza sinora i difensori delle parti hanno esercitato la facoltà di ascoltare le registrazioni o di prendere cognizione dei flussi di comunicazione ex art. 268 co.6 c.p.p.?

- Spesso
- Qualche volta
- Quasi mai
- Mai

23. Nei casi di richiesta di accesso da parte dei difensori sono state riscontrati problemi o criticità?

- Sì
- No

24. Quali?

25. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 268 co.6 c.p.p., è stata richiesta la copia di "ulteriori intercettazioni ritenute rilevanti" ex artt. 415 bis co.2 bis o 454 co.2 bis c.p.p.?

- Sì
- No

26. Se sì, il pubblico ministero ha provveduto:

- autorizzando il rilascio di copia.
- rigettando l'istanza.

27. Nel caso di rigetto dell'istanza da parte del PM, è stata avanzata da parte del difensore istanza al giudice "affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6"?

Sì

No

IL FUNZIONAMENTO DI TIAP DOCUMENT@-AR

28. Nel vostro Ufficio, come avviene la trasmissione tra PM e GIP degli atti relativi alle intercettazioni?

- Contemporaneamente su supporto cartaceo e via TIAP-AR
- Prima su supporto cartaceo e poi periodicamente via TIAP-AR
- Prima via TIAP-AR e poi periodicamente su supporto cartaceo

Altro

29. Sono state riscontrate criticità nell'inserimento in TIAP-AR degli atti relativi alle intercettazioni?

- Sì
- No

30. Se sì, quali?

31. Sono state riscontrate criticità nella trasmissione al GIP, tramite TIAP-AR, degli atti relativi alle intercettazioni?

- Sì
- No

32. Se sì, quali?

33. Nel corso delle indagini, gli atti (cartacei) relativi alle intercettazioni vengono conservati separatamente dagli altri atti del fascicolo del procedimento?

Sì

No

34. È previsto, o comunque è stato individuato, un luogo destinato ad archivio del materiale (cartaceo) relativo alle intercettazioni in procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020?

Sì

No

L'ATTIVITÀ DELLA PG NELLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE

35. Prima del conferimento le operazioni di ascolto delle intercettazioni da parte della PG sui server dei fornitori avvengono:

- Presso i locali della Procura
- Presso gli uffici della PG mediante la c.d. "remotizzazione"
- In entrambi i luoghi sopra indicati

36. Nel corso delle indagini tecniche, dalle postazioni esistenti nei locali della Procura è ancora possibile l'estrazione di copia informatica delle registrazioni delle intercettazioni?

- Sì
- No
- Solo per alcuni dei fornitori accreditati

37. Nel corso delle indagini tecniche, dalle postazioni "remotizzate" presso gli uffici della PG è ancora possibile l'estrazione di copia informatica delle registrazioni delle intercettazioni?

- Sì
- No
- Solo per alcuni dei fornitori accreditati

38. A seguito dell'entrata in vigore della riforma sono state date disposizioni agli organi di PG sulla destinazione di eventuali copie di registrazioni delle intercettazioni da questi possedute ?

- Sì
- No

39. Se sì, quali?

40. A seguito dell'entrata in vigore della riforma sono state date disposizioni agli organi di PG sulla destinazione della documentazione (cartacea ed informatica) da loro formata nel corso delle indagini (es. copie di trascrizioni, richieste o annotazioni)?

Sì

No

41. Se sì, quali?

42. Dopo l'entrata in vigore della riforma, sono state modificate da parte della PG le modalità di redazione degli atti relativi alle intercettazione (richieste di intercettazione e di proroga)?

Sì

No

43. Se sì, sotto quale aspetto?

IL TRASFERIMENTO PER COMPETENZA DELLE INTERCETTAZIONI

44. Sino ad oggi sono stati trasferiti per competenza ad altra Procura procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020 nel corso dei quali erano state effettuate intercettazioni?

- Sì
- No

45. Se sì, le intercettazioni erano in corso o concluse?

- In corso
- Si erano concluse
- Sono stati trasferiti procedimenti sia con intercettazioni in corso che concluse

46. Se con intercettazioni in corso, queste hanno continuato, presso la Procura ricevente:

- Con lo stesso fornitore e sul server originario
- Con lo stesso fornitore e sul server dell'ufficio ricevente
- Con altro fornitore

47. Se con intercettazioni concluse, con che modalità le registrazioni sono state trasmesse all'Ufficio destinatario?

- Su supporti riscrivibili (es. HDD, penne USB e simili)
- Su supporti non riscrivibili (es. DVD)
- Le registrazioni, gli atti ed i verbali sono rimasti sul server del fornitore presso l'ufficio trasmittente

Altro

I RAPPORTI CON ALTRI UFFICI GIUDIZIARI

48. Dopo la entrata in vigore della riforma sono state date nuove disposizioni per il conferimento dei dati delle intercettazioni nella banca dati SIDDA/SIDNA?

- Sì
- No
- La Procura non è distrettuale

49. Se sì, quali?

50. Sono stati stipulati protocolli tra la Procura Distrettuale e la corrispondente Procura per i Minorenni sulle modalità di esecuzione delle intercettazioni?

- Sì
- No

51. Se sì, si prega di allegarne copia possibilmente in formato .pdf.

 Carica file

Limite del numero di file: 3 Limite di dimensioni del file singolo: 100MB Tipi di file consentiti: Word;Excel;PPT;PDF;Immagine;Video;Audio

52. Sono stati stipulati protocolli tra la Procura Distrettuale e la corrispondente Procura Generale sulle modalità di esecuzione delle intercettazioni?

- Sì
- No

53. Se sì, si prega di allegarne copia possibilmente in formato .pdf.

 Carica file

Limite del numero di file: 3 Limite di dimensioni del file singolo: 100MB Tipi di file consentiti: Word;Excel;PPT;PDF;Immagine;Video;Audio

54. Sono stati adottati protocolli per l'esecuzione, mediante le strutture della Procura Distrettuale, delle intercettazioni richieste dal PED ?

- Sì
- No
- La Procura non è sede di PED

55. Se sì, si prega di allegarne copia possibilmente in formato .pdf

 Carica file

Limite del numero di file: 1 Limite di dimensioni del file singolo: 100MB Tipi di file consentiti: Word;Excel;PPT;PDF;Immagine;Video;Audio

56. In che modo sono individuate le società private che forniscono alla Procura i servizi di intercettazione?

57. Le società fornitrici hanno fornito all'Ufficio certificazione relativa alle modalità tecniche di intercettazione, con riferimento in particolare al transito dei dati sugli "impianti installati nella procura della Repubblica"?

- Sì
- No

Questo contenuto non è stato creato né approvato da Microsoft. I dati che invii verranno recapitati al proprietario del modulo.

 Microsoft Forms